

**TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE**  
**Sezione Esecuzioni Immobiliari**  
**Procedura Esecutiva n. 107/2009 R.G.E.**

**- AVVISO DI VENDITA -**

La dott.ssa Marcella Luca, con studio in Salerno, alla Via Nizza 114, e-mail marcella\_luca@virgilio.it;

- vista l'ordinanza di delega ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c. resa dal Giudice dell'Esecuzione in data 28.11.2014, aggiornata il 3.3.2020, nella procedura esecutiva immobiliare Rge 107/2009;

- ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.196 del 30.06.2003 e successive modifiche ed integrazioni, le informazioni sull'identità dei debitori sono reperibili presso lo studio del professionista delegato;

- letta la Relazione dell'Esperto redatta dall'ing. Ginevra Annunziata, depositata presso la competente Cancelleria in data 9.9.2014;

- visto che non risultano elementi in base ai quali, attese le attuali condizioni di mercato, possa ritenersi probabile che la vendita con incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore di mercato del bene, per come determinato a norma dell'art. 568 c.p.c. e visti i precedenti tentativi di vendita, andati deserti;

**A V V I S A**

che ha fissato per il giorno **11 FEBBRAIO 2025, alle ore 9:00, la vendita SENZA INCANTO** e, quindi, l'esame delle offerte di acquisto ai sensi dell'art. 572 c.p.c., ovvero la gara sulle medesime (se presentate in misura superiore ad una per lo stesso lotto) del seguente lotto di seguito descritto.

**DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI**  
**(come da Relazione dell'Esperto in atti)**

**LOTTO UNICO:** 1/1 piena proprietà dell'appartamento sito in Sarno alla via Galitta del Capitano n. 4, piano terra, composto da cucina-soggiorno, 2 camere da letto, bagno e ripostiglio.

**Dati Catastali:** in NCEU del Comune di Sarno al foglio 5, particella 714, sub 1, cat. A/3, classe 2, vani 7, mq. 103,30 circa, R.C. €668,81.

- **Prezzo base €103.140,00** (Euro centotremilacentoquaranta/00).
- **Offerta minima €77.355,00** (Euro settantasettemilatrecentocinquantacinque /00)

**Per la descrizione completa degli immobili si rinvia alla relazione peritale depositata in atti.**

**Altre informazioni sugli immobili come da relazione dell'Esperto**

- L'appartamento è sito in una zona poco distante dalla linea ferroviaria Codola-Cancello ed è posto al piano terra di un piccolo fabbricato che si sviluppa su due piani. L'abitazione è dotata di impianto elettrico autonomo, impianto idrosanitario a norma, predisposizione per impianto di riscaldamento ed è munita di attestato di prestazione energetica. **In relazione alla regolarità urbanistica, edilizia e catastale** dalla relazione peritale depositata dal CTU emerge che l'immobile è stato costruito anteriormente al 1967

e completato in data antecedente il 1 ottobre del 1983, che è stato realizzato in assenza di qualsivoglia titolo autorizzativo ed è privo del certificato di agibilità. Per sanare l'abuso è stata presentata al Comune di Sarno domanda di Condonò ai sensi della legge 724/94 con prot. n. 6933 del 28.02.1995, per la quale sono state pagate oblazione e oneri concessori comprensivi di mora; per il completamento della pratica l'esperto stima che saranno necessari circa € 1.300,00, di cui si è tenuto conto nella determinazione del prezzo. L'esperto riferisce che la pratica è ancora in corso di approvazione e che le opere realizzate non insistono su aree sottoposte a vincolo e non sono in contrasto con i vincoli previsti dagli articoli 32-33 delle Legge 47/85. La destinazione d'uso dell'immobile è quella di civile abitazione, non compatibile con la zona individuata dallo strumento urbanistico. Infatti il suolo ricade, nel vigente Programma di Fabbricazione annesso al Regolamento Edilizio di Sarno, in zona agricola comune del tipo E1. Tuttavia, l'esperto riferisce che l'immobile ha una destinazione d'uso compatibile con quanto riportato nel Condonò Edilizio in corso di definizione nonché con quella censita in catasto. L'immobile è provvisto di Attestato di Prestazione Energetica ai sensi del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, convertito in legge 3 agosto 2013 n. 90 e la classe energetica assegnata è la F.

- Ove ricorrano i presupposti di legge, le difformità potranno essere sanate dall'aggiudicatario che potrà avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 ed agli artt. 17, comma 5, e art. 40, comma 6, della legge 47/1985.

- La partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera, tuttavia, gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'effettuare una preventiva due-diligence sulla situazione degli immobili.

- **La partecipazione alla vendita presuppone e richiede la conoscenza integrale di tutto il contenuto dell'avviso di vendita, dell'ordinanza di delega, della documentazione ipotecaria e catastale in atti, nonché della relazione di stima del C.T.U., con tutte le prescrizioni ivi contenute.**

- Gli immobili vengono posti in vendita, così come pignorati ed identificati dall'Esperto suddetto nella perizia (che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta) e con le eventuali integrazioni apportate in sede di udienza di fissazione delle modalità della vendita. La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6.06.2001), a corpo e non a misura, con pertinenze, accessori, ragioni, azioni ed eventuali servitù attive e passive se e come esistenti, nonché con i pesi, gli oneri e le formalità pregiudizievoli esistenti ed inerenti agli stessi sulla scorta degli atti di provenienza; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità; l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non

evidenziati in perizia, non potrà dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

Tra le formalità non suscettibili di cancellazione ai sensi dell'art. 586 c.p.c. si segnala la trascrizione del 21/05/2008 – n. 20614/14348 - accesa presso l'Agenzia del Territorio di Salerno e nascente da Atto unilaterale d'obbligo edilizio per notaio Califano Paolo del 28 aprile 2008, repertorio 17067 a favore del Comune di Sarno e contro il dante causa del debitore esecutato, con l'obbligo di destinare il cespite oggetto di causa ad abitazione primaria.

### **Provenienza**

Il compendio pignorato risulta pervenuto al debitore esecutato con atto di donazione per notar Ruggiero Carla di Napoli del 29.4.2008, trascritto il 15.5.2008 ai nn. 19664/13665 da omissis. Ad omissis l'immobile perveniva con atto di successione di omissis del 28.2.2001 regolato da Testamento Pubblico per notar R. Laudisio del 18.7.1995, pubblicato il 20.11.2001 e registrato il 30.11.2001. Con atto del 29.12.2017 è stata trascritta ai nn. 47885/36720 l'accettazione tacita dell'eredità del dante causa del debitore esecutato. Ad omissis perveniva con sentenza dichiarativa di usucapione del Pretore di Sarno il 18.12.1986, trascritta il 25.11.1987 ai nn. 32301/25712.

### **Stato occupativo e attività del custode giudiziario**

L'immobile è occupato dal debitore. Custode del compendio pignorato è il medesimo professionista delegato, dott.ssa Marcella Luca a cui è affidata, in mancanza di esonero da parte dell'aggiudicatario, la liberazione degli immobili. L'aggiudicatario o l'assegnatario dell'immobile possono, entro e non oltre la data di pubblicazione del trasferimento, formulare istanza di attuazione dell'ingiunzione al rilascio dell'immobile. In tal caso il custode giudiziario provvederà nei termini di legge (non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla predetta istanza) all'attuazione della stessa. L'istanza non potrà essere presentata dopo la pubblicazione del decreto di trasferimento in quanto l'aggiudicatario, ottenuto il trasferimento del diritto messo in vendita, avrà perso la legittimazione a formularla.

Le richieste di visita degli immobili possono essere formulate unicamente tramite l'apposita funzione "Prenota visita immobile" cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia e, se presentate da soggetti professionali (es. agenzie immobiliari) per conto terzi, potranno essere rifiutate se non accompagnate dall'inoltro del documento d'identità in corso di validità dell'interessato all'acquisto e di quanto altro il Custode ritenga necessario per assicurarne l'esatta identificazione. Saranno sempre rifiutate le richieste di visita simultanea o per gruppi di più interessati.

Per partecipare alle aste non è necessario avvalersi di mediatori ed agenzie. Gli unici ausiliari della procedura esecutiva sono il custode ed il professionista delegato. Gli annunci di vendita immobiliare contenuti e pubblicizzati presso le Agenzie immobiliari non dipendono né derivano da alcun rapporto fra queste ed il Tribunale e ogni eventuale costo sarà a carico dell'interessato. Il Custode è disponibile, compatibilmente con gli impegni connessi all'ufficio, a fornire gratuitamente tutte le informazioni relative

all'immobile, alle modalità di partecipazione alla vendita, allo stato del procedimento e ai tempi del trasferimento.

### **Regime Fiscale**

Si dà atto che il soggetto esecutato è persona fisica e che il trasferimento è soggetto ad imposta di registro. Maggiori informazioni sul regime fiscale a cui è assoggettata la vendita (imposte di trasferimento, agevolazioni, ecc.) saranno fornite dal professionista delegato su richiesta. La partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera, tuttavia, gli offerenti dall'effettuare una preventiva due-diligence sul trattamento fiscale del trasferimento.

### **CONDIZIONI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

1. Ogni offerente, esclusi il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita, dovrà depositare, **entro le ore 13,00 del giorno precedente la data fissata per la vendita**, presso lo studio del professionista delegato previo appuntamento telefonico al n. 339/2455831, una **busta chiusa** contenente
  - (i) **l'offerta di acquisto**, in bollo da € 16,00, irrevocabile sino alla data dell'udienza fissata e, comunque, per almeno 120 giorni e
  - (ii) **la cauzione**, a mezzo assegno circolare **pari al 10% del prezzo offerto**, circolare e non trasferibile, intestato a "P.E. 107/2009 Trib. Nocera Inf".
2. All'esterno della busta verrà annotato, dal sottoscritto o da un suo incaricato, il nome di chi materialmente provvede al deposito (che potrà anche essere persona diversa dall'offerente), il nome del Giudice, il nome del Professionista Delegato e la data fissata per l'esame delle offerte.
3. Al presentatore dell'offerta verrà rilasciata ricevuta con l'indicazione della data del deposito dell'offerta, comprensiva di ore e minuti.
4. **Le buste saranno aperte** il giorno fissato per l'esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi, **presso lo studio del professionista delegato, in Salerno, alla Via Nizza 114.**
5. **Ognuno, tranne il debitore**, è ammesso a formulare offerte per l'acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale (avvocato). L'offerta di acquisto potrà essere presentata anche per persona da nominare a norma dell'art. 579 comma 3 c.p.c.. Il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di **mandato speciale** risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l'ordinario mandato alle liti. Nell'ipotesi di cui all'art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nei termini di cui all'art. 583, comma 1, c.p.c..
6. **L'offerta di acquisto, in regola con il bollo e sottoscritta in calce, dovrà contenere:**
  - a) il nome e cognome dell'offerente se persona fisica (o la ragione sociale o la denominazione sociale se persona giuridica con le generalità del legale



rappresentante), il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, il recapito telefonico; lo stato civile e, se coniugato, il regime patrimoniale dei coniugi, e se in regime di comunione, le generalità complete del coniuge compreso il codice fiscale (per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge acquirente renda la dichiarazione ex art. 179 comma 1 lett. f) c.c. e che il coniuge non acquirente partecipi all'udienza fissata per l'esame delle offerte e renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 comma 2 c.c.); se l'offerente è minorenni o incapace, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori o da chi ne fa le veci, previa autorizzazione del giudice tutelare; l'offerente dovrà dichiarare residenza ed eleggere domicilio nel Comune di Potenza ai sensi dell'art. 582 c.p.c.; in mancanza, le notificazioni e comunicazioni potranno essergli effettuate presso la Cancelleria;

- b) in caso di offerta presentata congiuntamente da più soggetti, l'identificazione di quello, tra questi, che abbia l'esclusiva facoltà di formulare offerte in aumento in caso di gara;
- c) l'indicazione del numero di Ruolo Generale Esecuzioni (R.G.E.) della procedura;
- d) i dati identificativi del bene e del lotto per il quale l'offerta è proposta;
- e) l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al 75% del prezzo base, a pena di inefficacia dell'offerta;
- f) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione dell'Esperto e di essere edotto delle condizioni di fatto e diritto dell'immobile.

**7. All'offerta di acquisto dovranno essere allegati:**

- a) l'assegno circolare n.t. per la cauzione;
- b) se l'offerente è persona fisica, copia del documento d'identità e del codice fiscale dell'offerente. Se questi è coniugato o unito civilmente in regime di comunione legale dei beni, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge o dell'unito civilmente (salvo la facoltà del deposito successivo all'esito dell'aggiudicazione e del versamento del prezzo). In caso di convivenza registrata con deposito del contratto di convivenza, l'offerente dovrà allegare copia del relativo contratto e dei documenti del convivente in caso di opzione in detto contratto del regime di comunione legale.
- c) se l'offerente è un soggetto non persona fisica, copia del documento da cui risultino i poteri e la legittimazione del legale rappresentante che ha sottoscritto l'offerta (ad es. procura speciale o certificato camerale a non più di tre mesi da cui risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all'offerente), nonché copia della delibera assembleare o consiliare che fosse necessaria.
- d) se l'offerente è cittadino di altro Stato, non facente parte dell'Unione Europea, certificato di cittadinanza ed eventuale permesso di soggiorno in corso di validità.
- e) se il soggetto offerente è minorenni o interdetto o inabilitato o soggetto ad amministrazione di sostegno, copia del documento d'identità e copia del codice

fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia conforme del provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare.

8. Potrà essere presentata un'unica offerta riguardante più lotti (per ciascuno dei quali dovranno essere riportate nell'offerta le informazioni di cui ai punti d), e) ed f) del punto 6.) che dovrà essere accompagnata da distinti assegni circolari n.t. per ciascun lotto.
9. In nessun caso sarà possibile trasferire gli immobili a soggetti diversi da quelli che sottoscrivono l'offerta.
10. L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine innanzi stabilito, se il prezzo offerto è inferiore di oltre il 75% il prezzo base o se l'offerente non presta cauzione in misura pari al 10% del prezzo offerto secondo le modalità innanzi elencate.
11. L'offerta è irrevocabile e si potrà procedere all'aggiudicazione definitiva anche in assenza dell'offerente, salvo che siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta e fatta salva l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 572, commi 2 e 3 c.p.c..

## 12. Svolgimento dell'asta

- a) **In caso di unica offerta:** se l'offerta è pari o superiore al 75% del prezzo base d'asta si procederà all'aggiudicazione all'unico offerente; qualora il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base (in misura non superiore al 75%) l'offerta sarà accolta salvo che: in primo luogo, il professionista delegato ritenga – in presenza di circostanze specifiche e concrete – che vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita; in secondo luogo, siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c. ed in tal caso il bene verrà assegnato al prezzo a base d'asta al creditore istante a norma degli artt. 588 e ss. c.p.c..
- b) **In caso di pluralità di offerte:** gli offerenti saranno invitati a partecipare ad una gara sull'offerta più alta;
  - b.1) in caso di adesione, la gara si svolgerà secondo il sistema delle **schede o buste segrete**, con unico rilancio con l'avvertimento che il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto.
  - b.2) in caso di mancata adesione alla gara da parte dei plurimi offerenti, l'immobile sarà aggiudicato in favore dell'offerente che abbia fatto pervenire la migliore offerta, con la precisazione che, ai fini dell'individuazione della migliore offerta, si deve tener conto nell'ordine dei seguenti elementi: dell'entità del prezzo offerto; dell'entità della cauzione prestata; del termine indicato per il pagamento;
  - b.3) in caso di mancata adesione alla gara da parte dei plurimi offerenti che abbiano presentato offerte di uguale maggior importo, l'immobile sarà aggiudicato all'offerente che per primo avrà depositato la busta.

**b.4)** In ogni caso, ove siano state presentate **istanze di assegnazione** e, anche a seguito della gara tra gli offerenti, non sia stata raggiunta un'offerta pari al prezzo a base d'asta, il bene staggito verrà assegnato al creditore istante a norma dell'art. 588 c.p.c. Il giorno della vendita gli offerenti verranno resi edotti della eventuale presenza dell'istanza di assegnazione.

**13.** Ai non aggiudicatari gli assegni verranno restituiti immediatamente dopo l'aggiudicazione.

**14. SALDO PREZZO:** L'aggiudicatario dovrà versare nel termine di **giorni 120 (centoventi)** dall'aggiudicazione, ovvero entro il minor termine indicato nell'offerta (senza alcuna sospensione feriale), il residuo prezzo (detratta la cauzione di cui sopra), mediante **assegno circolare non trasferibile intestato a "Proc. Esec. 107/2009"**.

**15. FONDO SPESE:** Entro lo stesso termine di **120 giorni** dovrà versare anche le spese di trasferimento e gli altri oneri a suo carico (spese per l'adempimento agli obblighi tributari, di registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento), oltre il 50% del compenso spettante al delegato per la fase del trasferimento del bene e del connesso rimborso spese generali a mezzo **assegno circolare non trasferibile intestato a "Proc. Esec. 107/2009"**. L'entità delle suddette spese di trasferimento provvisoriamente si determinano nella misura del **15% del prezzo di aggiudicazione**, salvo conguaglio nella misura che sarà comunicata dal professionista delegato). Ai sensi dell'art. 1193 c.c. è stabilito che qualunque somma versata dovrà essere imputata prima alle spese di trasferimento e poi al residuo prezzo.

**16.** Ai sensi dell'art. 1193 c.c. è stabilito che qualunque somma versata dovrà essere imputata prima alle spese di trasferimento e poi al residuo prezzo.

**17.** Chiunque intenda partecipare alla vendita può ottenere finanziamenti ipotecari per un importo fino al massimo del 70-80% del valore dell'immobile oggetto di vendita (cioè del minore tra il prezzo di stima ed il prezzo di aggiudicazione) a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente al c.d. Protocollo ABI – ma come adottato con nota ABI, Prot. LG/003250 del 19.06.2003 in rapporto alla procedura elaborata dalla Commissione Mista istituita presso il Tribunale di Milano, per la concessione di mutui agli aggiudicatari e successive integrazioni e/o modificazioni. Salva la valutazione ed approvazione del singolo istituto mutuante e senza che la presente costituisca offerta al pubblico; l'elenco delle banche aderenti all'iniziativa può essere reperito presso il sito ABI e, comunque, si invita chiunque ne avesse interesse a contattare direttamente le sedi delle agenzie o filiali incaricate dalle banche stesse o dagli istituti finanziatori, i cui recapiti telefonici sono disponibili presso il sito ABI. L'aggiudicatario dovrà darne esplicita comunicazione al professionista delegato.

**18.** Si avvisa che, in mancanza di tempestivo versamento del prezzo nei termini di legge, ai sensi dell'art. 587 c.p.c. l'aggiudicatario verrà dichiarato decaduto e la cauzione versata verrà incamerata a titolo di multa. L'aggiudicatario verrà inoltre condannato,

ex art. 587 c.p.c., al pagamento della differenza tra il prezzo base d'asta e quello di aggiudica unito alla cauzione confiscata.

19. Se l'esecuzione forzata si svolge su impulso o con l'intervento di un creditore fondiario, la richiesta ex art. 41 TULB, dovrà essere depositata entro i 15 giorni antecedenti il termine per il versamento del saldo prezzo, unitamente a nota riepilogativa del credito. Il professionista delegato provvederà quindi a comunicare all'aggiudicatario l'ammontare del residuo prezzo da versare direttamente al creditore fondiario e l'eventuale parte da versare alla procedura esecutiva, dedotta una percentuale per le spese di esecuzione (tra il 15% e il 20%). L'attribuzione delle somme in tal modo versate, deve intendersi meramente provvisoria e, perciò stesso, soggetta a definitiva verifica in sede di distribuzione del ricavato della vendita.
20. Visto l'art. 569 comma 3 c.p.c., si ritiene che non ricorrano giustificati motivi per disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, tenuto conto del valore del compendio pignorato, nonché del termine minimo di 120 giorni già concesso.
21. Avvenuto il versamento del prezzo e delle spese, nella misura e nei termini innanzi indicati, sarà emesso dal Giudice dell'Esecuzione il decreto di trasferimento (ex art. 586 c.p.c).
22. Il sottoscritto Professionista Delegato provvederà all'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso alle pubbliche amministrazioni. Le spese della fase di trasferimento della proprietà (spese per l'adempimento agli obblighi tributari, di registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento), così come parte del compenso del delegato per detta fase, sono a carico dell'aggiudicatario.
23. Gli immobili vengono venduti liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Il sottoscritto Professionista Delegato provvederà all'esecuzione delle cancellazioni delle suddette formalità con spese anch'esse a carico dell'aggiudicatario, ma lo stesso potrà dispensare il professionista delegato dai relativi adempimenti (art. 586 c.p.c.).
24. Il Professionista Delegato: riceve le dichiarazioni di nomina di cui all'art. 583 c.p.c., provvede a dare tempestivo avviso del mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione nel termine fissato, per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c; autorizza l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario ex art. 508 c.p.c. (nell'ipotesi di cui all'art. 585 comma 2 c.p.c. provvederà direttamente a limitare il versamento secondo quanto disposto).
25. In nessun caso il Professionista Delegato potrà sospendere o ritardare le operazioni su invito o richiesta di parte e senza previa disposizione in tal senso del G.E..
26. Il sottoscritto Professionista Delegato effettuerà presso il suo studio tutte quelle attività che a norma dell'art. 571 e seguenti c.p.c. debbono essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione, e ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso il Professionista Delegato al numero **339/2455831**.



27. La **PUBBLICITÀ LEGALE** prevista dall'art. 490 c.p.c. sarà effettuata La pubblicità prevista dall'art. 490 c.p.c. sarà effettuata, a cura del Professionista Delegato, mediante pubblicazione del presente avviso sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero di Grazia e Giustizia, e, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, sui siti internet [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it).

Nocera Inferiore, li 2 dicembre 2024

**Il Professionista Delegato**

